



## Benessere, un nuovo confronto col Governo

Consentire alle imprese di acconciatura ed estetica di aprire nelle zone rosse, massima determinazione nella lotta all'abusivismo diligente, aumentare le risorse per i contributi a fondo perduto e rivedere i criteri di assegnazione per evitare discriminazioni. Sono queste le richieste presentate al ministro per gli Affari Regionali e Autonomie, Mariastella Gelmini, da una delegazione delle imprese del settore aderenti a Confartigianato e alle altre associazioni dell'artigianato, assieme alla simbolica consegna delle 50 mila firme raccolte con una petizione promossa per sollecitare l'intervento del Governo a favore di un comparto che conta oltre 150 mila imprese e più di 300 mila addetti. Le imprese del settore hanno sempre assicurato la rigorosa osservanza dei protocolli igienico-sanitari e non è un caso che saloni di acconciatura e centri estetici non abbiano rappresentato fonte di contagio. L'organizzazione e le modalità di svolgimento dei servizi di acconciatura ed estetica, inoltre, in virtù del sistema di prenotazione adottato, non provo-

cano assembramenti. Al contrario, la chiusura delle attività in zona rossa alimenta la piaga dell'abusivismo generando gravi danni economici alle imprese regolari già stremate dalla crisi e favorendo la diffusione dei contagi in quanto sono ignorati i protocolli e le misure di sicurezza. I rappresentanti delle imprese hanno, inoltre, chiesto al Governo di modificare i criteri previsti nel Decreto sostegni per l'erogazione dei contributi a fondo perduto. Dall'analisi sulla contabilità delle imprese associate emerge che il 94% delle attività di acconciatura ed estetica ha accusato l'anno scorso una perdita media del fatturato del 25%. Con la soglia del 30% del calo dei ricavi soltanto 28 imprese su 100 potranno accedere al contributo, una evidente discriminazione nei confronti di migliaia di imprese. Ampliare la platea dei beneficiari incrementando la dotazione di risorse per gli indennizzi rappresenta l'unica risposta allo stato di incertezza e di malessere delle imprese per scongiurare la condanna a morte di molte attività.

### Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

<b>Lunedì</b>	mattina	<b>dalle 8.30</b>	<b>alle 13</b>
<b>Martedì</b>	mattina	<b>dalle 8.30</b>	<b>alle 13</b>
<b>Mercoledì</b>	mattina	<b>dalle 8.30</b>	<b>alle 13</b>
<b>Giovedì</b>	mattina	<b>dalle 8.30</b>	<b>alle 13</b>
<b>Venerdì</b>	mattina	<b>dalle 8.30</b>	<b>alle 13</b>
<b>Sabato</b>	mattina	<b>dalle 8.30</b>	<b>alle 12</b>

Nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14,30 alle 17 sarà possibile contattarci telefonicamente componendo i numeri degli interni e/o accedere agli uffici solo su appuntamento.

il numero del centralino dell'associazione è  
0543 452811

### ●●● IN QUESTO NUMERO:

**Consulenza Fiscale:** Decreto sostegni, il contributo a fondo perduto da pag. 2

**Consulenza del Lavoro:** Congedi per genitori e bonus baby-sitting da pag. 7

**Credito:** Nuove imprese a tasso zero da pag. 10

**Ambiente e Sicurezza:** Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia covid-19 correlata da pag. 12

## IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DECRETO SOSTEGNI

Con il provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, per la richiesta del beneficio del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. 41/2021.

Lo sportello per la presentazione delle istanze si è aperto il 30 marzo 2021 per chiudersi il 28 maggio 2021 ed è stato chiarito che non è un click day.

### Soggetti ammessi ed esclusi

Bisogna in primo luogo verificare se si rientra nella platea dei soggetti beneficiari.

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita IVA attivata fino alla data del 23 marzo 2021, che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.

Ammessi anche:

- ➔ i professionisti;
- ➔ gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. È inoltre necessario rispettare due condizioni.

Non possono invece beneficiare del contributo:

- ➔ i soggetti che abbiano cessato la partita IVA prima del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni);
- ➔ i soggetti che hanno avviato l'attività dal 24 marzo 2021. Tale esclusione non opera per l'erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l'attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data;
- ➔ gli enti pubblici;
- ➔ i soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria;
- ➔ le società di partecipazione.

### Ammontare ricavi/compensi

Occorre poi controllare se si rispettano i due requisiti posti dalla norma ai fini dell'accesso ai contributi.

Il primo consiste nell'aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro: valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019). Per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, occorre fare riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni).

In caso il soggetto svolga più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l'accesso al beneficio occorre considerare la sommatoria dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

Per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali titolari di reddito agrario, in luogo dell'ammontare dei ricavi, si deve fare riferimento al volume d'affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020). Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, può essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi del 2019. In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.

Il secondo requisito da verificare ai fini della presentazione della domanda è che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Il beneficio spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, a condizione che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.

Come indicato nelle istruzioni alla compilazione dell'istanza, gli importi dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e dell'anno 2019 da indicare sull'istanza devono essere determinati dividendo l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni per il numero dei mesi in cui l'attività è stata esercitata nell'anno.

In caso di attivazione della partita IVA in data successiva al 31 dicembre 2018, ai fini del calcolo dei mesi di attività da considerare, il mese nel quale è stata attivata la partita IVA non deve essere conteggiato.

Pertanto, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l'importo

complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell'anno 2019 per 12 mesi. Nel caso invece di partita IVA attivata tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, deve essere conteggiato il fatturato e i corrispettivi con data di effettuazione operazione dal primo giorno del mese successivo all'attivazione della partita IVA.

In assenza di ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell'anno 2019 o 2020, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l'importo è pari a zero. Questa situazione può verificarsi, ad esempio, se la partita IVA è stata attivata successivamente al mese di dicembre 2019.

### **Ammontare del contributo**

Una volta verificati i requisiti, il calcolo del contributo spettante è dato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'analogo importo dell'anno 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

- ➔ 60%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
- ➔ 50%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l'importo di 400.000 di euro;
- ➔ 40%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro;
- ➔ 30%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 di euro;
- ➔ 20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l'importo di 10.000.000 di euro.

In particolare, il calcolo del contributo deve essere effettuato come di seguito indicato:

- ➔ per i soggetti che hanno attivato la partita Iva fino al 31 dicembre 2018: se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019 è negativa ed è almeno del 30%, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se superiore;
- ➔ per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019:
  - (i) se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la

media mensile dell'anno 2019 è negativa (superiore, pari o inferiore al 30%), a tale importo si applica la percentuale prevista (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo, qualora superiore);

- (ii) se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019 è pari a zero o positiva, spetta l'importo minimo del contributo.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L'importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.

### **Modalità di erogazione**

A scelta del beneficiario, il contributo spettante può essere erogato:

- ➔ mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
- ➔ mediante riconoscimento di un credito d'imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l'intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell'istanza per la richiesta del contributo.

Nel caso di opzione per il riconoscimento del credito d'imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24.

Il modello F24 nel quale viene utilizzato il credito d'imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (ai fini dell'utilizzo del credito in compensazione, sarà istituito un apposito nuovo codice tributo).

## **IL DECRETO SOSTEGNI E LA RISCOSSIONE**

Per effetto del Decreto Sostegni (art. 4, comma 1, lettera a, D.L. n. 41/2021, che ha modificato l'art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020), sono stati sospesi i termini dei versamenti in scadenza dall'8

marzo 2020 al 30 aprile 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, da accertamenti esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (art. 29, D.L. n. 78/2010, dagli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 16/2012), dalle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali (RD n. 639/1910) e dagli accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali (art. 1, comma 729, legge n. 160/2019).

Per saldare gli importi in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021 ci sarà tempo fino al 31 maggio. Appuntamento sdoppiato, invece, per le somme dovute a seguito dell'adesione alla "rottamazione-ter" e al "saldo e stralcio": 31 luglio per le rate dell'anno scorso, 30 novembre per quelle del 2021. Più tempo all'agente della riscossione per la notifica delle cartelle.

### **Notifiche degli atti ferme fino al 30 aprile**

Il periodo di sospensione per l'attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è prorogato fino al 30 aprile 2021.

### **Pagamenti da effettuare entro il 31 maggio**

Il decreto Sostegni ha prorogato al 30 aprile 2021 anche il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate (tributarie e non tributarie) derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito INPS, la cui scadenza ricade nel periodo tra l'8 marzo 2020 (21 febbraio per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020) e il 30 aprile 2021.

La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza nello stesso periodo.

I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione (entro il 31 maggio 2021).

### **Verifiche di inadempienza sospese**

Restano sospese fino al 30 aprile 2021 le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro.

## **Proroga per rottamazione ter e saldo e stralcio**

Cambiano i termini per il pagamento delle rate di rottamazione ter e saldo e stralcio: per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019 deve effettuare entro il 31 luglio 2021 il pagamento delle rate previste e non ancora versate nel 2020.

Il pagamento delle rate previste nel 2021, invece, dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.

## **STRALCIO DELLE CARTELLE ESATTORIALI**

Oltre a contenere un'ulteriore proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, il Decreto Sostegni contiene anche disposizioni in materia di "annullamento dei carichi". Dopo vari tentennamenti e riscritture che riflettevano lo scontro politico sul tema, nel testo ha quindi fatto ingresso la contestata norma sullo stralcio delle cartelle di pagamento.

Rispetto alle ipotesi già circolate, tuttavia, essa si presenta ora in versione "ristretta" essendo stato ridotto il perimetro applicativo sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo.

### **I debiti oggetto di stralcio**

L'art. 4 del decreto prevede che sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui:

- ➔ all'art. 3, D.L. n. 119/2018 (Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione);
- ➔ all'art. 16-bis, D.L. n. 34/2019 (Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione);
- ➔ all'art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, la nuova disposizione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi dallo stesso articolo.

Tra questi ultimi - la cui elencazione, secondo la relazione, deve intendersi "tassativa" - vi sono le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'IVA riscossa all'importazione.

### Chi può beneficiarne

L'agevolazione, però, non spetta a tutti ma soltanto:

- ➔ alle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e
- ➔ ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, con riferimento alla rideterminazione del perimetro applicativo conseguente all'introduzione di una soglia di reddito oltre il quale non opera la cancellazione, sono stati utilizzati i risultati di un'analisi condotta su un campione di circa 3 milioni di soggetti con debiti iscritti a ruolo che consente di stimare in circa l'83% il numero di soggetti che potranno beneficiare della misura rispetto alla platea complessiva di soggetti con debiti di importo fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010.

### Le disposizioni attuative

Le disposizioni attuative sono affidate a un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto, con il quale dovranno essere stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. La norma precisa altresì che restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

## DECRETO SOSTEGNI E GLI AVVISI BONARI

L'Amministrazione finanziaria procede alla liquidazione automatizzata delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni dei redditi e alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta "entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo" (art. 36-bis, comma 1, D.P.R. n. 600/1973).

### Controlli automatizzati

Quando dai controlli automatici eseguiti dall'Agenzia delle Entrate emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta (c.d. avviso bonario o comunicazione di irregolarità) per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.

Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione (art. 36-bis, comma 3).

Per effetto dell'emergenza da Covid, a partire da maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è stato disposto il blocco (tra l'altro) dell'invio delle comunicazioni (avvisi bonari) elaborate o emesse, anche se non sottoscritte, entro il 31 dicembre 2020 relative ai controlli automatizzati in materia di imposte sui redditi, sostituti d'imposta ed IVA (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972) e ai controlli formali in materia di imposte sui redditi e sostituti d'imposta (art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973) (art. 157, comma 2, D.L. n. 34/2020).

Per effetto delle modifiche via via apportate, il blocco è stato mantenuto fino al 28 febbraio 2021, disponendo che le predette comunicazioni sono notificate, inviate o messe a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, "salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi" (art. 157, comma 2-bis, DL n. 34/2020).

### Definizione agevolata degli avvisi bonari

Tale disposizione prevede, per i soggetti che han-

---

no subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, la possibilità di “definire” (con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive) le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973) e delle dichiarazioni IVA (art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972), elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta per il Covid (art. 157, D.L. n. 34/2020), con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 (la definizione agevolata si applica anche alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018).

Pertanto, queste comunicazioni (relative al periodo d'imposta 2017), che sono “in parcheggio” e per le quali è ammessa la definizione prevista dal decreto Sostegni, avranno la precedenza rispetto agli avvisi e atti previsti dall'art. 157, D.L. n. 34/2020.

**Francesco Bandini**

**[fbandini@confartigianato.fo.it](mailto:fbandini@confartigianato.fo.it)**

### **Congedi per genitori e bonus baby-sitting - D.L. 30 del 13/03/2021**

In data 13 marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 30 contenente Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

L'articolo 2 prevede particolare tutele per i genitori di figli minori di anni 16 che si trovano nelle seguenti ipotesi:

- ➔ sospensione dell'attività didattica in presenza;
- ➔ infezione da SARS Covid-19 del figlio;
- ➔ quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il comma 1 dell'articolo 2 prevede la possibilità per tutti i lavoratori dipendenti genitori di figli minori di anni 16, in alternativa all'altro genitore, di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile per tutte le casistiche sopra riportate. Nel caso in cui la prestazione lavorativa in modalità agile non fosse possibile, il genitore di figlio minore di anni 14, può astenersi dal lavoro fruendo di un particolare congedo parentale con un'indennità a carico dell'Inps pari al 50% della retribuzione e con il riconoscimento della contribuzione figurativa (commi 2 e 3). Il congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Nel caso, invece, di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni dove non possa essere svolta la prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione e senza contribuzione figurativa ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro e divieto di licenziamento (comma 5).

Il comma 6 riguarda alcune tipologie specifiche di lavoratori, ovvero:

- ➔ lavoratori iscritti alla gestione separata;
- ➔ lavoratori autonomi;

- ➔ personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19;
- ➔ lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.

I lavoratori che rientrano in queste casistiche, in caso di figli minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 Euro settimanali.

Il bonus viene erogato tramite il libretto famiglia o direttamente al richiedente nei casi di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

La fruizione di questo bonus è incompatibile con il bonus asilo nido.

Le tutele sopra descritte vengono riconosciute per tutta la durata degli eventi sopra richiamati, sono tutte alternative l'una all'altra e non possono essere fruite contemporaneamente da entrambi i genitori (nello stesso giorno).

Il congedo parentale fruito dai genitori dall'01/01/2021 e fino alla data di entrata in vigore del presente D.L. (13/03/2021) può essere convertito su richiesta dei lavoratori a congedo Covid-19 se utilizzati per le motivazioni indicate nel Decreto e riportate in premessa. Il lavoratore avrà diritto al pagamento della differenza del congedo spettante e le giornate di congedo non verranno computate nel normale congedo parentale.

### **Decreto Sostegni - Le novità in materia di lavoro**

Il decreto Sostegni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/03/2021 è entrato in vigore il 23/03/2021 e riporta novità in materia di lavoro.

#### **Ammortizzatori sociali causale COVID-19**

Il Decreto proroga la cassa integrazione Covid-19, mantenendo la distinzione già prevista dalla legge di Bilancio tra trattamento ordinario e le restanti tipologie di ammortizzatore e potrà decorrere dall'01/04/2021. La misura di integrazione

salariale può essere richiesta dai datori di lavoro senza l'applicazione di alcun contributo addizionale e potrà avere le seguenti durate massime:

- ➔ per 13 settimane tra l'1 aprile e il 30 giugno 2021 in relazione al trattamento ordinario;
- ➔ per 28 ulteriori settimane tra l'1 aprile e il 31 dicembre 2021 a titolo di assegno ordinario o cig in deroga.

Una novità riguarda la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta dei trattamenti che sarà da effettuare attraverso il flusso telematico Uniemens-Cig.

## Rapporti di lavoro a termine

Confermata per tutto il 2021 la deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato, al fine di facilitare il rinnovo dei contratti in scadenza e consentire ai datori di lavoro di effettuare le assunzioni e prorogare la durata dei contratti in vista della stagione estiva. ***Il datore di lavoro può dunque rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le causali ordinariamente previste, fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.***

## Divieto di licenziamento

***Confermato fino al 30 giugno 2021 il blocco dei licenziamenti in scadenza a fine marzo, con le deroghe già attualmente previste in caso di cessazione, fallimento o di accordo aziendale con il sindacato sulle uscite incentivate.*** Resta vietato fino al 31 ottobre 2021 il ricorso al licenziamento da parte delle aziende che non hanno strumenti ordinari di integrazione al reddito, e sono dunque beneficiari di cassa integrazione in deroga emergenziale o assegno ordinario.

## Indennità lavoratori atipici, spettacolo, stagionali

Confermato il bonus, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo di quest'anno, pari nel complesso a 2.400 euro, per le seguenti categorie di lavoratori:

- ➔ stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- ➔ in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- ➔ stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- ➔ intermittenti;
- ➔ autonomi occasionali;

- ➔ incaricati alle vendite a domicilio;
- ➔ dello spettacolo;
- ➔ a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

## Sospensione pignoramenti

Viene prorogato al 30/04/2021 la sospensione dei pignoramenti su buste paga e pensione dove l'ente di riscossione sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione o altri soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del DLGS 446/1997. La sospensione avrà effetto sulla busta paga del mese di marzo 2021.

## Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità

Fino al 30/06/2021, per i lavoratori già individuati dall'articolo 26 del DL 18/2020, è previsto che, laddove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, i periodi di assenza dal servizio per malattia vengano considerati come ricovero ospedaliero e non vengano computati ai fini del periodo di comporta.

## Sgravio per l'assunzione di donne lavoratrici nel biennio 2021 - 2022. Chiarimenti INPS

Con il messaggio 1421 del 06/04/2021 l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti sull'applicazione dello sgravio in oggetto.

Si ricorda che lo sgravio era già previsto dalla legge 92/2012 ma attraverso la legge di bilancio per il 2021, l'importo dei contributi sgravabili è passato dal 50% al 100% per le assunzioni, proroghe o trasformazioni avvenute nel biennio 2021-2022.

L'INPS con questo messaggio chiarisce che, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine per il quale non si è fruito dell'agevolazione, lo sgravio può essere dal momento della trasformazione a tempo indeterminato per un periodo massimo di 18 mesi.

Lo sgravio, subordinato all'approvazione della commissione europea, resta tuttavia non ancora applicabile.

## **Circolare Ministero della Salute in materia di procedure per la riammissione al lavoro di soggetti positivi o aventi avuto un contatto stretto con positivi**

Il Ministero della Salute, a seguito del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile scorso, ha fornito alcuni importanti chiarimenti inerenti al tema della riammissione in servizio dei lavoratori a seguito di assenza per malattia da COVID19.

Di seguito le procedure previste dalla circolare ministeriale nelle varie casistiche riscontrabili:

### **1. Lavoratori positivi, ricoverati e con sintomi gravi**

Al fine di valutare eventuali situazioni di riduzione della capacità polmonare, con conseguente eventuale rischiosità per l'adibizione alle mansioni precedenti alla malattia, il rientro è subordinato a due fattori: avvenuta negativizzazione e conferma di idoneità alla mansione da parte del medico competente ai sensi dell'ex art. 41, comma 2, lettera e-ter decreto 81/2008 e sei Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro (da effettuarsi a prescindere dalla durata del ricovero e/o dell'assenza per malattia).

### **2. Lavoratori positivi: con sintomi**

Il lavoratore può rientrare al lavoro a condizione che siano trascorsi 10 giorni dalla comparsa dei sintomi con un tampone molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (ageusia ed anosmia non sono considerati, al riguardo, rilevanti, se ancora presenti).

### **3. Lavoratori positivi: senza sintomi**

Il lavoratore può rientrare al lavoro dopo 10 giorni di assenza di sintomi ed attestazione di tampone molecolare negativo.

Nei casi 2 e 3 il lavoratore ha l'obbligo, ai fini del rientro, di inviare tramite il medico competente l'attestazione del tampone (negativo) al proprio datore di lavoro, anche in via telematica.

Inoltre, i lavoratori negativizzati nei suddetti casi 2 e 3 anche se conviventi con soggetti ancora positivi alla data dell'avvenuta esecuzione del tampone (negativo) possono essere reintegrati senza alcuna

ulteriore formalità od obbligo.

### **4. Lavoratori positivi a lungo termine**

Sebbene le evidenze scientifiche attuali attestino che nei positivi di lungo termine, per i quali non vi siano quindi sintomi da almeno 7 giorni, ma perduri uno stato di positività al virus per almeno 21 giorni, non vi siano rischi rilevabili di poter trasmettere il virus a terzi, il Protocollo del 6 aprile 2021, per un principio di maggiore precauzione della salute dei lavoratori nonché per esigenze di maggiore tutela giuridica del datore di lavoro, ha stabilito che il rientro al lavoro può avvenire solo ed esclusivamente a seguito di attestazione di tampone molecolare od antigenico negativo.

Pertanto, in attesa della negativizzazione del tampone, il lavoratore può, se possibile svolgere l'attività in modalità agile, altrimenti dovrà farsi coprire il periodo intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione con un certificato di malattia rilasciato dal proprio medico curante.

In questo caso non serve, salvo specifica richiesta del lavoratore, la visita da parte del medico competente per verificare l'idoneità alla mansione (art. 41, comma 2, lett. E-ter D.Lgs. 81/2008).

### **5. Lavoratore contatto stretto asintomatico**

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia nel caso in cui l'attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

Per il rientro al lavoro occorrerà attendere 10 giorni dal contatto con il caso positivo e poi trasmettere l'esito di un tampone (molecolare o antigenico) negativo al datore di lavoro per il tramite del medico competente.

**Susi Silvani**

**[silvani@confartigianato.fo.it](mailto:silvani@confartigianato.fo.it)**

## TASSI DEL MESE DI APRILE 2021

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
<b>Fido di c/c</b>	Euribor 3m + 4,400 = <b>3,861%</b>	Euribor 3m + 5,350 = <b>4,811%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>6,211%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,761%</b>
<b>Fido sbf</b>	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,461%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,161%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,161%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,861%</b>
<b>Fido ant. fatture</b>	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,461%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,161%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,161%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,861%</b>

**Unicredit**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
<b>Fido di c/c</b>	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,711%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,611%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>5,761%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,761%</b>
<b>Fido sbf</b>	Euribor 3m + 2,400 = <b>1,861%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>2,361%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,161%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,8613%</b>
<b>Fido ant. fatture</b>	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,461%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,161%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,161%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,861%</b>

**Intesa San Paolo\* – BCC – BPER - Banco Popolare**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
<b>Fido di c/c</b>	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,711%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,611%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>6,211%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,761%</b>
<b>Fido sbf</b>	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,461%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,161%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,161%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,861%</b>
<b>Fido ant. fatture</b>	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,461%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,161%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,161%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,861%</b>

\* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

**Monte dei Paschi di Siena**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
<b>Fido di c/c</b>	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,711%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,611%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>5,761%</b>	Euribor 3m + 7,500 = <b>6,961%</b>
<b>Fido sbf</b>	Euribor 3m + 2,400 = <b>1,861%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>2,361%</b>	Euribor 3m + 3,800 = <b>3,261%</b>	Euribor 3m + 4,900 = <b>4,361%</b>
<b>Fido ant. fatture</b>	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,461%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,161%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,161%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,861%</b>

---

## **NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO**

Nuove imprese a tasso zero è il titolo della misura di sostegno all'autoimprenditorialità prevista dal decreto legge n. 34/2019 e ridefinita dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 117378 datata 8 aprile 2021.

**Soggetti beneficiari:** le micro e piccole imprese costituite in forma societaria da non più di 60 mesi, composte da soci di età compresa fra 18 e 35 anni oppure da donne. Possono presentare domanda anche le persone fisiche, a patto di costituire la società entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione all'agevolazione.

**Iniziative ammissibili:** programmi di investimento nella produzione di beni dei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione di prodotti agricoli, nell'innovazione sociale, nelle attività turistico/culturali, nel commercio di beni e servizi, nella fornitura di servizi alle imprese e alle persone.

### **Limiti del finanziamento**

➔ **€. 1.500.000 per le imprese costituite da non più di 36 mesi,**

➔ **€. 3.000.000 per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi.**

**Agevolazione:** finanziamento a tasso zero, della durata massima di dieci anni e contributo a fondo perduto per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile. Per le imprese costituite da non più di 36 mesi, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura pari al 20% delle spese per macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici, brevetti e licenze. Per le imprese costituite da non più di 60 mesi, il contributo per le medesime spese è ridotto al 15%. In caso di esaurimento delle risorse destinate al fondo perduto, l'agevolazione viene concessa nella sola forma di finanziamento agevolato.

**Termini e modalità di presentazione delle domande:** a partire dal 19 maggio 2021, tramite la piattaforma che verrà resa disponibile nel sito di Invitalia, soggetto gestore: <https://www.invitalia.it/>

***credito@confartigianato.fo.it***

## **Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia covid-19 correlata**

A seguito dell'emanazione della circolare del Ministero della Salute, si sintetizzano le nuove modalità di rientro al lavoro, dopo infezione da Covid 19.

La riammissione in servizio di un lavoratore risultato positivo al SARS-CoV-2 è possibile esclusivamente dopo l'avvenuta negativizzazione comprovata da un test molecolare o antigenico, a seconda del tipo di positività.

In particolare:

- A. Lavoratore positivi con sintomi gravi e ricovero: tampone molecolare negativo con successiva visita del medico competente per verificare l'idoneità alla mansione, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
- B. Lavoratore positivi sintomatici: tampone molecolare negativo dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, di cui almeno 3 senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 senza sintomi + test).
- C. Lavoratore positivi asintomatici: Tampone molecolare negativo dopo 10 giorni dalla comparsa della positività (10 giorni + test).
- D. Lavoratore positivi a lungo termine: oltre il ventunesimo giorno di positività il rientro al lavoro sarà possibile solo dopo la negativizzazione di un tampone molecolare o antigenico, effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
- E. Lavoratore contatto stretto asintomatico: tampone molecolare o antigenico negativo da effettuare dopo 10 giorni di quarantena dall'ultimo contatto con il positivo.

Ai fini del reintegro, il lavoratore deve inviare, anche in modalità telematica, la certificazione di avvenuta negativizzazione al Medico Competente dell'azienda, ove nominato. Sarà cura successivamente del Medico Competente inviare la notifica di avvenuta negativizzazione al datore di lavoro, il quale potrà riammettere il lavoratore in servizio.

Il servizio Ambiente e sicurezza rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

***sicurezza@confartigianato.fo.it***